

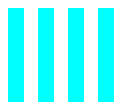
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 110



PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
TELEMATICA DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
DA CONSULTARE PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE



Approvato con D.C.P. in data 25.11.2024 n. 24 di reg.

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
DA CONSULTARE PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Indice

PREMESSA

ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITÀ	pag. 2
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 2
ART. 3 STRUTTURA DELL'ELENCO	pag. 3
ART. 4 CLASSI D'IMPORTO	pag. 3
ART. 5 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI	pag. 5
ART. 6 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA	pag. 9
ART. 7 DINIEGO	pag. 10
ART. 8 VERIFICHE	pag. 11
ART. 9 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO	pag. 11
ART. 10 DURATA ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE	pag. 12
ART. 11 CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO	pag. 12
ART. 12 STRUTTURA COMPETENTE	pag. 13
ART. 13 UTILIZZO DELL'ELENCO DA PARTE DI ALTRI ENTI	pag. 13
ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 13
ART. 15 NORMA DI COORDINAMENTO	pag. 14
ART. 16 ENTRATA IN VIGORE	pag. 15

PREMESSA

Il presente Regolamento è emanato in conformità al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” di seguito “Codice” ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, dell’Allegato II.1 al predetto Decreto.

ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITÀ

È istituito presso la Provincia di Padova un Elenco aperto di operatori economici (di seguito definito “Elenco”) per l'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dall’art. 50 del Codice e dall’Allegato II.1 (“Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”).

Il presente Regolamento ne disciplina l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento ed è finalizzato ad assicurare l'applicazione dei principi di rotazione, trasparenza, non discriminazione e concorrenza e proporzionalità.

Tale Elenco è funzionale all’applicazione, in particolare, delle disposizioni di cui al Libro II, Parte I, del Codice (“Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee”).

L’Elenco verrà attivato a seguito di Avviso Pubblico avente i contenuti di cui all’art. 3 dell’Allegato II.1. L'iscrizione all'Elenco non garantisce l'interpello a procedure di affidamento. Gli iscritti nulla possono pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, la Provincia di Padova non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta/preventivi per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti.

L'iscrizione degli operatori economici all'Elenco è gratuita.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Elenco, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie e nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, è utilizzato dalla Provincia di Padova, nei seguenti casi:

- per la scelta degli operatori economici da consultare nelle procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00.= euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice;
- per la scelta degli operatori economici da consultare nelle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00.= euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice;

- in via facoltativa per la scelta degli operatori economici negli altri casi consentiti dalla legge;

Gli importi di cui sopra saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per effetto di modifiche legislative. Le disposizioni del presente Regolamento devono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, nel caso in cui il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

La Provincia di Padova procede agli adempimenti del presente Regolamento nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice.

Quando, per uno dei contratti di cui al presente articolo, la Provincia di Padova accerti l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti II e seguenti del Libro II del Codice.

ART. 3 STRUTTURA DELL'ELENCO

L'Elenco, di durata indeterminata, viene gestito attraverso una Piattaforma telematica, che ne consente lo sviluppo e il funzionamento mediante un processo informatizzato, accessibile mediante link dedicato nel sito istituzionale dell'Ente.

L'Elenco è articolato nelle seguenti Sezioni che potranno essere attivate dalla Provincia, anche con tempistiche diverse:

Sezione "ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI";

Sezione "FORNITORI DI BENI";

Sezione "FORNITORI DI SERVIZI";

Sezione "ESECUTORI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA".

La Sezione "ESECUTORI di LAVORI PUBBLICI" è suddivisa in categorie di opere generali e speciali, le Sezioni "FORNITORI DI BENI" e "FORNITORI DI SERVIZI", è suddivisa in categorie merceologiche, la Sezione "ESECUTORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA" è suddivisa in sub sezioni in relazione alla tipologia di prestazione.

L'Elenco, la denominazione delle sezioni, categorie, categorie merceologiche e sub – sezioni è da intendersi dinamico, ossia modificabile nel tempo a seconda delle mutate esigenze della Provincia di Padova, anche per adeguarsi a sopravvenute disposizioni normative.

ART. 4 CLASSI D'IMPORTO

Per ogni categoria di opere generali o speciali (OG e OS) appartenenti alla Sezione "ESECUTORI DI

LAVORI PUBBLICI”, sono definite le seguenti classi d'importo a cui la Provincia di Padova fa riferimento in base all'importo posto a base di gara delle singole procedure di affidamento diretto o procedure negoziate:

Classi di importo (in euro, IVA esclusa)	Valori di riferimento in euro
Classe 1	Da 0 a 39.999,00
Classe 2	Da 40.000,00 a 149.999,00
Classe 3	Categoria SOA classifica I Da 150.000,00 a € 309.600,00
Classe 4	Categoria SOA classifica II Da 309.600,01 a € 619.200,00
Classe 5	Categoria SOA classifica III Da 619.200,01 a € 1.239.600,00
Classe 6	Categoria SOA classifica IIIBIS Da € 1.239.600,01 a € 1.800.000,00
Classe 7	Categoria SOA classifica IV Da € 1.800.000,01 a € 3.098.400,00
Classe 8	Categoria SOA classifica IVBIS Da € 3.098.400,01 a € 4.200.000,00
Classe 9	Categoria SOA classifica V Da € 4.200.000,00 alla soglia di rilevanza europea

L'iscrizione ad una classe sottintende l'iscrizione alle classi di importo inferiore.

Saranno oggetto di attivazione per l'iscrizione all'Elenco, anche progressiva, le categorie di lavori congruenti con la tipologia di appalti gestiti della Provincia di Padova.

Per ogni categoria merceologica appartenente alla Sezione FORNITORI DI BENI E SERVIZI (ivi compresi i SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA), sono definite le seguenti classi d'importo a cui la Provincia

di Padova fa riferimento in base all'importo posto a base di gara delle singole procedure di affidamento.

Classi di importo (in euro, IVA esclusa)	Valori di riferimento in euro
Classe 1	Da 0 a 39.999,00
Classe 2	Da 40.000,00 a 139.999,00
Classe 3	Da 140.000 alla soglia comunitaria

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione, ad esclusione dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, i seguenti soggetti:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative [art. 65, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023];
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 [art. 65, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023];
- i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 [art. 65, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2023];
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro [art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023];
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, purché dotate di soggettività giuridica; in tal caso la domanda di iscrizione presentata dall'organo comune deve indicare gli Operatori Economici retisti e se i requisiti di ordine speciale richiesti sono posseduti dalla rete o dai singoli Operatori Economici retisti [art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 36/2023].

Per i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura sono ammessi a presentare istanza di iscrizione i seguenti operatori economici:

- i professionisti singoli e associati [art. 66, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023];
- le società di professionisti [art. 66, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023];
- le società di ingegneria [art. 66, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023];
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi [art. 66, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023];
- altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati [art. 66, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023];
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura [art. 66, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 36/2023];
- reti di esercenti la professione, purché dotate di soggettività giuridica; in tal caso la domanda di iscrizione presentata dall'organo comune deve indicare gli Operatori Economici retisti e se i requisiti di ordine speciale richiesti sono posseduti dalla rete o dai singoli Operatori Economici retisti [art. 12, comma 3, lett. a) della Legge 22 maggio 2017, n. 81].

Ai fini dell'iscrizione, tutti gli operatori economici devono possedere i requisiti di ordine professionale, generale e speciale attestandone il loro possesso mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, come specificato nei prossimi paragrafi.

La Provincia di Padova si riserva di adeguare o modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso ovvero la perdita anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

Requisiti di carattere professionale e generale

Per l'iscrizione all'elenco l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali e commerciali dello Stato di provenienza, per un'attività pertinente con la categoria/sottocategoria merceologica oggetto di iscrizione;

- per i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura iscrizione all'Albo professionale relativo alla prestazione per la quale si richiede iscrizione all'Elenco;
- insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
- insussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

I presenti requisiti di carattere professionale e generale devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente.

Requisiti di ordine speciale

Per l'iscrizione all'Elenco l'operatore economico deve essere in possesso di:

- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguate capacità tecniche e professionali.

I requisiti di ordine speciale devono essere attestati mediante la compilazione dei formulari standard predisposti dalla Provincia e resi disponibili in sede di domanda di iscrizione.

In particolare se trattasi di **lavori**:

- Autocertificazione del possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria adeguata ai lavori da assumere, ai sensi dell'Art. 2 dell'Allegato II.12 al Codice.

Per l'iscrizione alla Sezione operatori economici ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI dalla CLASSE III in poi:

- Autocertificazione del possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria adeguata ai lavori da assumere, ai sensi dell'Art. 2 dell'Allegato II.12 al Codice;
- Autocertificazione del possesso del sistema di qualità aziendale in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, come previsto dall'Art. 4, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice;

Per gli operatori economici privi di attestazione SOA:

- Autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti tecnico organizzativi di cui all'Art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice prescritti per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a €

150.000,00 (da dichiarare mediante compilazione di apposito allegato debitamente sottoscritto):

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza di iscrizione, non inferiore all'importo massimo della classe di importo richiesta. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. Si precisa che per "lavori analoghi" si intende la coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti con quelli per i quali si chiede l'iscrizione. La descrizione dei lavori deve essere tale da consentire di valutare l'attinenza alla tipologia richiesta;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici (15%) per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza di iscrizione; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta, l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- adeguata attrezzatura tecnica. Nello specifico la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all'esecuzione della specifica prestazione, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative.

In particolare se trattasi di **servizi e forniture**:

- Capacità economico-finanziaria: dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente l'esatta indicazione del fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, non inferiore complessivamente al 100% della classe di importo (intesa come valore massimo) della categoria per la quale si richiede l'iscrizione. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività;
- Capacità tecnico-professionale da dimostrare mediante dichiarazione di avvenuta esecuzione di uno o più contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si

richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi), antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo di cui all'Art. 4 (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività.

Per i servizi d'ingegneria ed architettura, inoltre, sarà possibile allegare referenze curriculari con le modalità che saranno stabilite nell'avviso pubblico.

ART. 6 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

L'operatore economico interessato all'iscrizione deve compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale di Provincia di Padova, sezione BANDI E AVVISI/ ELENCO OPERATORI ECONOMICI o mediante accesso diretto all'indirizzo internet che verrà indicato nell'Avviso Pubblico.

Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico può procedere con l'iscrizione alla Sezione dell'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando la documentazione richiesta. In fase di compilazione dell'istanza telematica di iscrizione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie e gli allegati richiesti risultassero omessi o incompleti, la procedura di iscrizione non rende possibile richiedere l'abilitazione.

È fatto obbligo l'utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale, e per i soggetti con poteri di rappresentanza.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Elenco Operatori Economici di cui al presente Regolamento.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo viene rigettata senza darne comunicazione al mittente.

La Provincia di Padova non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o l'invio di erronea

documentazione o per disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'istanza di iscrizione è accolta a seguito di procedimento di verifica dell'istanza, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione necessaria presentata ed eventualmente acquisita d'ufficio. L'esito di iscrizione o esclusione è comunicato all'operatore economico entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

L'iscrizione al relativo Elenco è confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione.

Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorrono dalla data in cui è notificata online l'accoglimento della domanda ovvero dalla decorrenza dei termini istruttori di cui sopra.

ART. 7 DINIEGO

Non è consentita l'iscrizione né la permanenza nell'Elenco dei seguenti soggetti:

- Operatori economici che risultino privi dei requisiti di carattere professionale, generale e speciale di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento;
- Operatori economici che, nei 24 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, si siano resi responsabili nei confronti della Provincia di Padova della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto a loro imputabile;
- Operatori economici nei cui confronti sia avviato procedimento di contestazione, ex art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, di grave negligenza, malafede o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate dalla stessa, fino alla conclusione del relativo procedimento;
- Operatori economici che, nei 36 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- Operatori Economici nei confronti dei quali, nei 24 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, sia stato risolto un contratto per grave inadempimento ai sensi ed effetti dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 8 VERIFICHE

La Provincia di Padova effettua con cadenza annuale verifiche successive a campione sugli operatori economici iscritti, mediante sorteggio casuale, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. Le verifiche sono effettuate su un campione non inferiore al 5% delle iscrizioni pervenute.

L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo, è cancellato dall'Elenco e, sussistendone i presupposti, incorrerà nelle ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Inoltre, sia nel corso del procedimento di iscrizione che per tutta la durata della permanenza nell'Elenco, al fine di monitorare la sussistenza e permanenza nel tempo dei requisiti previsti, la Provincia di Padova si riserva di chiedere la presentazione di apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi nonché di effettuare verifiche su soggetti ulteriori rispetto a quelli oggetto di campionatura.

ART. 9 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'Elenco è chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento o conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione. A ciascun operatore è inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60 giorni dalla scadenza che ricorda di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione. Gli operatori economici che non provvederanno all'aggiornamento nei termini su indicati verranno "sospesi" automaticamente dall'Elenco e tale circostanza viene comunicata direttamente dalla piattaforma.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimangono attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso è riabilitato e visibile nell'Elenco.

Fanno fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento online.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla categoria/e, categoria/e merceologica/che, sub-sezione/i per le quali è iscritto all'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata deve procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modifica.

ART. 10 DURATA ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato, rimangono iscritti all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio al verificarsi delle condizioni dell'art. 7 e nei seguenti ulteriori casi:

- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'Art. 9;
- Mancata presentazione di offerta a seguito di tre inviti nell'arco di 24 mesi dal primo invito.

Nei casi previsti nel comma precedente, la Provincia di Padova comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni devono pervenire entro 15 giorni. La Provincia di Padova, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncia definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione è sospesa sino al termine di detto procedimento.

L'iscrizione è sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Provincia di Padova, fino al termine del procedimento stesso.

La cancellazione comporta l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie di lavori, categorie merceologiche e sub sezioni, per le quali l'operatore economico era iscritto.

La cancellazione è disposta anche su richiesta dell'interessato.

ART. 11 CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO

La selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara avviene nel rispetto del principio di rotazione, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto secondo le disposizioni di legge.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura sarà effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti

con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

I criteri di selezione potranno fare riferimento, all'occorrenza e nell'interesse dell'Ente per l'efficiente gestione e del risultato, alla idoneità e prossimità operative dell'iscritto rispetto al luogo di esecuzione della commessa pubblica, anche in relazione alle esperienze maturate con le stazioni appaltanti del territorio provinciale.

Il ricorso all'Elenco non è obbligatorio ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori nei seguenti casi:

- assenza di operatori economici iscritti per la categoria/sottocategoria d'interesse;
- mancanza di categorie/sottocategorie appropriate;
- in ogni altro caso previsto o consentito dalla legge.

L'inclusione dell'Operatore Economico nell'Elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi o forniture e non costituisce alcun vincolo per la Provincia di Padova.

ART. 12 STRUTTURA COMPETENTE

La Provincia di Padova, Area Tecnica – Servizio Amministrativo, è la struttura competente ai fini dell'istituzione e della gestione dell'Elenco Operatori Economici nonché dell'aggiornamento del presente Regolamento.

ART. 13 UTILIZZO DELL'ELENCO DA PARTE DI ALTRI ENTI

L'Elenco di cui al presente Regolamento potrà essere utilizzato da Comuni ed Enti che siano convenzionati con la Stazione Unica Appaltante della Provincia, previa richiesta e secondo le modalità definite dalla struttura competente e dall'Ufficio Gare e Contratti della Provincia.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ogni persona fisica ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede a Padova in P.zza Antenore n. 3, 35121 Padova, nella persona del Presidente pro tempore, presidente@provincia.padova.it

Dati di contatto del DPO L'indirizzo mail cui può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti in relazione ai dati che la riguardano è dpo@provincia.padova.it.

Finalità del trattamento Il trattamento dei dati personali è necessario per consentire la gestione dell'Elenco. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatica e telematica.

Base giuridica del trattamento Il trattamento è necessario:

- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR, per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico;
- ai sensi dell'art. 10 del GDPR, come integrato dall'art. 2-octies del D.Lgs. 196/03, in caso di trattamento di dati relativi a condanne penali e reati.

Destinatari dei dati I dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni o Autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge ed, eventualmente, a soggetti nominati responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679.

Trasferimento dei dati I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri: a) per fini di protocollazione, conservazione ed archiviazione, per il tempo indicato nella regolamentazione interna; b) in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti dell'interessato Competono all'interessato i diritti stabiliti dal GDPR, quali l'accesso, la rettifica, l'oblio, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la portabilità e l'opposizione. In ogni momento può esercitare i predetti diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento.

Reclamo L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Obbligo di fornire i dati Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato conferimento determina l'impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari.

ART. 15 NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 36/2023 e sue

successive modifiche ed integrazioni, relativi allegati nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la data di pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio on line della Provincia di Padova.

Il Regolamento è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.